

ESONERI E SEMIESONERI PER I DOCENTI CON FUNZIONI VICARIE

a cura di Libero Tassella della Gilda di Napoli, 21/1/2004

Riferimenti normativi: art. 3 comma 88 Legge n. 350 del 24.12.2003.

La legge finanziaria ha ridefinito la materia, sostituendo con una nuova disposizione l'art. 459 del decreto legislativo 297/1994.

Nei confronti di uno* dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell'art. 25, comma 5, del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e dell'art. 31 del CCNL del 24.7.2003, può essere disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base dei seguenti criteri.

- **SCUOLA DELL'INFANZIA ED ELEMENTARE**

I docenti della scuola dell'infanzia ed elementare possono ottenere l'esonero (non è previsto il semiesonero) *quando si tratti di circolo didattico con almeno ottanta classi.*

- **SCUOLA SECONDARIA E COMPRESIVI**

I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l'esonero *quando si tratti di istituti e scuole con almeno cinquantacinque classi*, o il semiesonero *quando si tratti di istituti e scuole con almeno quaranta classi.*

- **LE DEROGHE.**

L'esonero o il semiesonero (limitatamente alla scuola secondaria e comprensivi) dall'insegnamento *può essere disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello sopra indicato*, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti:

- con plessi di qualunque ordine di scuola
- con sezioni staccate
- con sedi coordinate.

- **DOCENTI ADDETTI ALLA VIGILANZA DELLE SEZIONI STACCATE O DELLE SEDI COORDINATE.**

Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate, anche se essi non siano stati individuati dal dirigente scolastico come collaboratori.

* *l'esonero non può essere diviso tra i due collaboratori o tra un collaboratore e un docente addetto alla vigilanza di una sezione staccata o di una sede coordinata.*